REGOLAMENTO N. 89/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1965

relativo alla proroga della validità dei regolamenti n. 45, 46 e 116 del Consiglio, e del regolamento n. 59/64/CEE del Consiglio per quanto riguarda le uova da cova di pollame

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma,

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), ed in particolare l'articolo 10,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la validità dei regolamenti nn. 45 (3), 46 (4) e 116 (5) del Consiglio e quella del regolamento n. 59/64/CEE del Consiglio (6) per quanto riguarda le uova da cova di pollame, è stata prorogata fino al 30 giugno 1965 dal regolamento n. 190/64/CEE del Consiglio (7) ;

Considerando che, a decorrere dal 1° luglio 1965, per il calcolo dei prelievi per le uova da cova deve essere utilizzato un coefficiente di trasformazione diverso da quello delle uova da consumo ; che inoltre, alla stessa data, deve essere fissato per le uova da cova un prezzo limite diverso da quello delle uova da consumo ;

Considerando tuttavia che una modifica del coefficiente di trasformazione e del prezzo limite vigenti è subordinata alla condizione che possano essere applicate in tutti gli Stati membri le disposizioni degli articoli da 1 a 4 del regolamento n. 129/63/CEE del Consiglio (8) ;

Considerando che l'applicazione delle suddette disposizioni a decorrere dal 1° luglio 1965 non è assicurata in tutti gli Stati membri e che è quindi opportuno prorogare la validità dei regolamenti nn. 45, 46 e 116 e quella del regolamento n. 59/64/CEE per quanto riguarda le uova da cova, fino al 30 settembre 1965,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La validità dei regolamenti nn. 45, 46 e 116, ultimamente prorogata dal regolamento n. 190/64/CEE, è nuovamente prorogata fino al 30 settembre 1965.

2. All'articolo 1, secondo capoverso del regolamento n. 59/64/CEE, modificato dal regolamento n. 190/64/CEE, la data del 30 giugno 1965 è sostituita da quella del 30 settembre 1965.

Articolo 2

Negli articoli 5 e 6 del regolamento n. 129/63/CEE, modificato dal regolamento n. 190/64/CEE, la data del 1° luglio 1965 è sostituita dalla data del 1° ottobre 1965.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1965.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 953/62.
(2) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 959/62.
(3) GU n. 53 del 1° 7. 1962, pag. 1568/62.
(4) GU n. 53 del 1° 7. 1962, pag. 1568/62.
(5) GU n. 68 del 31. 7. 1962, pag. 1956/62.
(6) GU n. 92 del 10. 6. 1964, pag. 1409/64.
(7) GU n. 215 del 27. 12. 1964, pag. 3649/64.
(8) GU n. 185 del 19. 12. 1963, pag. 2938/63.